

COMUNE DI RAGALNA

Provincia di Catania

REGOLAMENTO

COMUNALE

PER IL COMMERCIO

SU AREE PUBBLICHE

**comprensivo delle modifiche apportate con
deliberazione CC n. 36 del 16 giugno 2005**

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 1

a) DEFINIZIONI

Il presente regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune, secondo i principi stabiliti dalle L. R. n. 18 del 1 marzo 1995, L. R. n. 2 del 8 gennaio 1996 e L. R. n. 28 del 22 dicembre 1999.

Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o no, scoperte o coperte.

Per «aree pubbliche» si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Per «posteggio» si intende la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività.

Per “settore merceologico” si intende l'insieme dei prodotti o alimenti (settore alimentare) o non alimentare (settore non alimentare) o degli uni o degli altri (settore misto).

Per “commissione” si intende la Commissione Comunale per il commercio su aree pubbliche nominata dal Sindaco ai sensi dell'art. 7 L.R. 18/95 e successive modifiche.

b) OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente atto è rivolto a regolamentare l'esercizio del commercio su “aree pubbliche” e si articola in “parti”, così suddivise:

PARTE PRIMA: Commercio di TIPO A – che si svolge su aree pubbliche date in concessione per un periodo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. Viene definito uso quotidiano per tutta la settimana l'utilizzazione della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana. Non essendovi alcun mercato istituito a Ragalna per tale tipologia, né ritenendo opportuno l'Amministrazione Comunale di istituirne alcuno a causa della poca capacità attrattiva economica della zona nei confronti della scarsa utenza commerciale, tale commercio di tipo A si intende riferito alla attività commerciale a posto fisso esercitata su strade e piazze del demanio comunale ricadenti su posteggi, contigui e non, situati in zone diverse (chioschi per somministrazione di bevande o alimenti, chioschi per vendita di prodotti ortofrutticoli, etc.), ai sensi dell'art. 11 – comma 4 – della L.R. 18/95 e successive modifiche.

PARTE SECONDA: Commercio di TIPO B – che è esercitato su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato. Tale commercio viene riferito al mercato di tipo B di Piazza Viscuso, istituito con apposito atto deliberativo consiliare.

PARTE TERZA: Commercio di TIPO C, che è esercitato su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

Per quanto riguarda fiere-mercato e sagre si rinvia alle norme vigenti in materia.

La concessione del suolo pubblico per la tipologia A può essere rilasciata solo se la vendita avviene in appositi chioschi da realizzarsi secondo i canoni estetici definiti dall'Amministrazione comunale.

PARTE PRIMA

Art. 2

DEFINIZIONE ED ISTITUZIONE DELLE AREE O POSTEGGI NON MERCATALI DI TIPO A

Sono aree o posteggi non mercatali di minuta vendita quelli destinati alla vendita al minuto di merci o somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi in chioschi o mediante banchi o altri mezzi mobili su aree pubbliche.

Dette aree di minuta vendita sono istituite, sentita la Commissione, con deliberazione del Consiglio Comunale.

Il Comune organizza ed esercita direttamente, ai sensi di legge, i servizi di direzione, vigilanza, polizia annonaria, igiene per il rispetto delle leggi e di regolamenti generali e locali, nonché dei provvedimenti delle competenti autorità.

Il Comune esercita, altresì, attraverso l'U.S.L. competente, la vigilanza sulla salubrità degli alimenti e delle bevande, sull'igiene del suolo e degli impianti.

Il funzionamento, la soppressione e lo spostamento delle aree non mercatali o di minuta vendita e somministrazione sono disposti dal Consiglio Comunale sentita la Commissione nel rispetto della legge e la Commissione Comunale. Lo spostamento delle aree o posteggi non mercatali può essere operato solo per motivi di pubblico interesse. In ogni caso restano in vigore le concessioni di posteggi in atto esistenti.

L'ampiezza dell'area non mercatale, i criteri di assegnazione dei posteggi e la loro superficie sono stabiliti dal Consiglio, sentita la Commissione.

I posteggi su aree pubbliche non mercatali possono insistere su:

- a) Chioschi o strutture di proprietà comunale. In tal caso i legittimi assegnatari del chiosco debbono corrispondere all'Amministrazione Comunale un equo canone annuale per l'uso o l'affitto della struttura.
- b) Chioschi o strutture mobili insistenti su aree del demanio comunale che i privati legittimi assegnatari del relativo posteggio sono autorizzati a costruire ed installare a proprie spese sulla base di un preventivo progetto, redatto dall'Amministrazione Comunale o dal richiedente il posteggio ed approvato in linea tecnica dagli organi competenti.

In tal caso il legittimo assegnatario è tenuto a corrispondere la sola tassa TOSAP annuale per l'ampiezza del suolo pubblico occupato.

c) Aree a cielo libero del demanio comunale che i legittimi assegnatari utilizzano mediante banchi o altri mezzi mobili (camion attrezzati, etc.)

In tal caso il legittimo assegnatario è tenuto a corrispondere la sola tassa TOSAP annuale per l'ampiezza del suolo pubblico occupato.

d) Aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, coperte o scoperte.

In tal caso il proprietario dell'area privata ha titolo di priorità per l'assegnazione dei posteggi che richiedono.

Art. 3

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata, ai sensi della L. n. 15 del 04/01/68 e successive modifiche e integrazioni, al Sindaco. La stessa domanda deve essere spedita obbligatoriamente, a mezzo raccomandata, unitamente alla copia di un documento di identità del richiedente (comma 11, art. 3 della L. n. 127/97, recepita con L. R. n. 23 del 07/09/1998). Non è ammessa la presentazione a mano della domanda.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed eventuale recapito telefonico;
- b) il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98;
- c) il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della L. R. n. 28/99 (solo per il settore alimentare);
- d) tipologia e settori merceologici per i quali intende svolgere la propria attività;
- e) eventuale preferenza del posteggio che intende occupare, nel caso venga scelta la tipologia A;
- f) eventuale progetto per la installazione e/o costruzione del chiosco.

L'autorizzazione viene rilasciata a persone fisiche o società di persone regolarmente costituite dall'ufficio competente.

L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) e b) della L. R. 18/95 non può essere negata quando il posteggio per il quale è stata presentata la domanda, sia disponibile.

Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda.

Non sono prese in esame le domande pervenute prima della pubblicazione dell'apposito bando nell'Albo Pretorio circa la disponibilità dei posteggi.

Non saranno, altresì, ammesse le domande presentate da soggetti titolari di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e/o chioschi.

Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico di famiglia e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente.

Le richieste di autorizzazione verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda.

Nel caso di società di persone, l'ordine di priorità del carico familiare deve riferirsi al carico familiare del legale rappresentante che spedisce l'istanza. Fermo restando quanto disposto nel precedente comma, l'Autorizzazione non può essere negata nel caso in cui siano disponibili i posteggi.

Art. 4

RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche che comporti, anche temporaneamente, l'occupazione di spazi, dovrà essere rilasciato, dall'ufficio del commercio, un provvedimento contenente le prescrizioni relative a tutti gli oneri ed adempimenti a cui è obbligato il concessionario. Nel provvedimento sarà indicato un termine massimo per l'adeguamento alle prescrizioni date.

Art. 5

DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

La decadenza e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su AA. PP. è disposta dal Dirigente competente al rilascio delle autorizzazioni.

- Si decade dall'autorizzazione:

1) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data del rilascio, salvo proroga nei casi di comprovata necessità;

- L'autorizzazione è revocata:

1) nel caso di decadenza della concessione del posteggio riferito al mercato di competenza;

2) in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 6

ORARIO DI VENDITA

Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8, comma 2 e dell'art. 10 della L. R. 1 marzo 1995 n. 18, il Sindaco stabilisce l'orario di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nell'esercizio della funzione conferitagli dall'art. 36 comma 3 della L. 8 giugno 1990 n. 142 come operante nel territorio comunale per effetto delle disposizioni della L. R. 48/91, contestualmente a quello relativo all'esercizio dell'attività di commercio in sede fissa di cui alla L. R. 28/99 rispetto al quale potrà anche essere differenziato.

Art. 7 CONCESSIONE DEI POSTEGGI

La concessione del posteggio ha durata dieci anni e può essere rinnovata su istanza presentata dal concessionario tre mesi prima della scadenza.

La concessione del posteggio può essere ceduta solo unitamente all'azienda commerciale.

Ottenuta la concessione l'interessato dovrà provvedere al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Il pagamento della tassa di concessione del posteggio avverrà tramite il Settore Tributi.

Costituisce condizione di concessione del posteggio l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare giornalmente l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti.

Art. 8 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI STAGIONALI E TEMPORANEE

Le autorizzazioni stagionali e temporanee sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni a tempo illimitato. Sono considerate autorizzazioni stagionali quelle di durata non inferiore a 60 gg. e non superiore a 120 gg.. Sono invece considerate autorizzazioni temporanee quelle concesse in occasione di fiere, feste, sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, di durata non superiore a 59 gg.

L'autorizzazione stagionale e/o temporanea per esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) della L. R. 18/95 deve essere rilasciata nei limiti dei posteggi esistenti, a soggetti in possesso di autorizzazione amministrativa di cui alla predetta legge.

Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:

- in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia merceologica, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
- quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche o di specifici settori merceologici, fatta salva la possibilità di effettuare mercati straordinari.

Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può essere limitato anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa essere compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

Il numero dei posteggi e più in generale degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come i prodotti merceologici ammessi ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dal Sindaco, sentita la

conferenza dei servizi, compatibilmente con le esigenze di viabilità ed ogni altro interesse pubblico.

Art. 9

DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

Chi non rispetta l'obbligo di lasciare giornalmente il posteggio libero da ingombri e non rimuove da esso i rifiuti prodotti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00 ed, in caso di recidiva, con la sospensione della concessione fino a trenta giorni.

L'operatore che non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio per un periodo di tempo superiore a tre mesi, per anno solare, decade dalla concessione.

Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di attività stagionali, il periodo oltre il quale si verifica la decadenza della concessione è ridotto secondo il rapporto di un quarto.

Periodi di assenza per malattia superiore a tre mesi possono essere consentiti solo se comprovati dalla U.S.L. di appartenenza del concessionario, con certificazione da presentarsi al Settore Commercio che provvederà ad informare gli organi preposti alla vigilanza.

Viene anche considerato giustificato motivo l'assenza dal posteggio del produttore agricolo, per insufficiente produzione dovuta a cause stagionali o climatiche, per un periodo massimo di sei mesi.

In caso di eliminazione del posteggio il Comune contestualmente concederà altro posteggio di analoga superficie ed ubicato in area, per quanto possibile, di gradimento dell'operatore.

Art. 10

SUBINGRESSO

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla legge 22.12.99 n. 28 (art. 29 – 3° comma).

È soggetto alla sola comunicazione al comune, il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività. Il subentrante, per atto tra vivi o per causa di morte, in possesso dei requisiti, ha comunque la facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa dopo avere presentato la comunicazione. In caso di subingresso per causa di morte in un'attività avente per oggetto la vendita di prodotti alimentari, il subentrante, non in possesso dei requisiti professionali, ha facoltà di continuare l'attività del dante causa per non più di sei mesi dalla data di acquisizione del titolo, dopo avere effettuato la comunicazione. Qualora non acquisisca la qualificazione professionale entro il termine prescritto decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Il termine di sei mesi è prorogato dal

sindaco, per non più di ulteriori sei mesi, quando il ritardo per l'acquisizione della qualificazione professionale non risulti imputabile all'interessato.

Il trasferimento dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di proprietà nell'assegnazione del posteggio posseduto dal dante causa.

Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne una o più, il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso di beni ed attrezzature, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di atti di trasferimento l'attività corrispondente ad una o più delle tabelle merceologiche possedute.

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL MERCATO DI TIPO B

TITOLO 1

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 11

SPAZI DEL MERCATO RISERVATI ALLE DIVERSE CATEGORIE

L'area del mercato è riservata alle seguenti categorie:

- 1) commercianti su area pubblica che effettuano la vendita mediante banchi;
- 2) produttori diretti singoli o associati;
- 3) operatori provvisti di automarket o attrezzature similari;
- 4) categorie di cui all'art. 18 L.R. 18/95 – comma 1

Art. 12

SPAZI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

Il 20% dei posteggi del mercato è riservato ai produttori agricoli che esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'art. 2135 del C.C. e di cui alla L. 59/63 e successive modificazioni.

Art. 13

DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi di ciascun settore merceologico sono delimitati da strisce e numerati. Le dimensioni restano quelle già precedentemente autorizzate.

Art. 14
COMMISSIONE DI MERCATO

Presso il mercato è istituita una Commissione composta da cinque membri eletti ogni due anni dagli operatori che ivi esercitano la loro attività di commercio su aree pubbliche, che esprime parere ai sensi della L.R. 2/96 – art. 8 ter.

Art. 15
CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E RILASCIO AUTORIZZAZIONE

La concessione del posteggio è strettamente connessa al rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 2 comma 3 lett. b) della L.R. 18/95 e conseguentemente non può essere ceduta ad altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente.

Pertanto, relativamente al rilascio e revoca dell'Autorizzazione Amministrativa e la concessione di suolo pubblico viene osservato il regolamento delle aree di Tipo A, di cui agli artt. 3 – 4 – 5- 6 – 7.

Art. 16
SUBINGRESSO

Stante la stretta connessione tra autorizzazione e posteggio, la concessione del posteggio è trasferita automaticamente al soggetto che abbia acquistato od ottenuto in gestione l'Azienda commerciale relativa e sia in possesso dell'Autorizzazione commerciale.

Nei casi di subingresso la durata della concessione nei confronti del subentrante resta quella prevista per il dante causa.

Art. 17
ORARIO DI VENDITA

L'orario di vendita nel mercato è determinato come segue:
dalle ore 7.00 alle ore 9.00 – insediamento nei posteggi con operazione di carico e scarico;
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – operazione di vendita;
dalle ore 13.00 alle ore 14.00 – operazione di liberalizzazione delle aree.

Dopo l'ora di inizio vendita non è più consentita l'occupazione del posteggio.

Entro un'ora dell'orario di chiusura l'area del mercato dovrà essere lasciata libera da ogni sorta di occupazione del suolo, ivi compreso qualsiasi rifiuto esclusi i sacchetti a perdere di cui al successivo art. 18.

Art. 18

ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

Competente al rilascio della concessione del posteggio, nei casi previsti dalla legge, è l'Ufficio Commercio il quale è altresì competente a promuoverne la sospensione e la revoca in conformità alla Legge n. 18/95 e successive modifiche e integrazioni.

L'Ufficio Commercio per ogni rilascio di autorizzazione comunica all'Ufficio Tributi del Comune i suddetti rilasci, precisando la superficie, l'ubicazione e le caratteristiche ai fini della riscossione delle relative tasse.

L'Ufficio Contratti dovrà curare la stipula dei relativi contratti di concessione dei posteggi che avranno durata decennale.

Art. 19

ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE DEL MERCATO

La disciplina, l'organizzazione, la direzione in loco, nonché la sorveglianza del mercato è affidata all'ufficio di Polizia Municipale il quale, deve tenere un apposito registro di tutti i posteggi rilasciati suddivisi per settore merceologico.

Lo stesso registro comprenderà anche una sezione relativa alla registrazione delle presenze dei soggetti che si presentano al mercato indipendentemente che abbiano la titolarità oppure ottengano l'assegnazione provvisoria del posto.

Art. 20

PRESENZE ED ASSENZE SUL MERCATO

Dopo l'inizio di vendita se l'operatore non è presente sul suo posteggio questi viene considerato assente e pertanto il posto verrà assegnato temporaneamente fra gli operatori non concessionari secondo i criteri di cui al seguente art. 21.

Art. 21

CRITERI PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA

- 1) Nel caso in cui il titolare non si sia presentato, sul posto assegnato, dieci minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita, il posto sarà assegnato, solo per quel giorno, tramite sorteggio tra i richiedenti che siano residenti o meno nel comune, aventi Autorizzazione per il settore in cui si rende vacante il posto. Il sorteggio

dovrà essere effettuato in presenza dei rappresentanti di categoria e del Segretario Comunale o suo Delegato.

- 2) Qualora non vi fosse nessuno in possesso di Autorizzazione per tale settore il posto non verrà assegnato.
- 3) Nel caso di assenza temporanea del titolare, il posto sarà assegnato secondo la modalità di cui all'art. 13 c. 3 della L.R. n. 18/95.

Art. 22

CAMBIO POSTEGGIO

- 1) Qualora il titolare del posteggio adoperi per la sua attività un autoveicolo attrezzato come punto vendita e la superficie concessa sia insufficiente, ha diritto che venga ampliato o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, altro posteggio più adeguato.
- 2) Qualora nel mercato esistano posteggi liberi da assegnare, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione della domanda, da effettuare con lettera raccomandata, non risulti essere stata presentata alcuna richiesta di inizio di attività per lo stesso posteggio.
In caso di concomitanza tra domande di cambio posteggio e domande di nuove autorizzazioni, prevale la domanda di nuova Autorizzazione.

TITOLO II

DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO

Art. 23

ESIBIZIONE E DOCUMENTAZIONE

L'esercente deve esibire a richiesta degli Agenti della Forza Pubblica i seguenti documenti:

- 1) Autorizzazione alla vendita su aree pubbliche;
- 2) Atto di concessione del posteggio;
- 3) Ricevute di pagamento TOSAP;
- 4) Tesserino di identificazione rilasciato dal Comune;
- 5) Libretto sanitario per la vendita di prodotti alimentari.

Art. 24

USO DEL POSTEGGIO

Nell'ambito dello stesso mercato nessun commerciante può essere titolare di più di un posteggio contemporaneamente, salvo i casi previsti dall'art. 13 comma 5 della L.R. 18/95. L'operatore commerciale può porre in vendita tutti i prodotti rientranti nelle

tabelle merceologiche autorizzate nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie o di altra natura.

Art. 25

PULIZIA DEL POSTEGGIO

É fatto divieto gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di ogni genere. Questi devono essere depositati in appositi sacchi a perdere, di cui si devono munire gli operatori, e lasciati sul posto ben chiusi.

Art. 26

USO DEI VEICOLI

É fatto obbligo ai venditori ambulanti di tenere i propri veicoli entro lo spazio loro assegnato. Durante l'orario di vendita è vietata la circolazione all'interno del mercato di tutti i veicoli. Fanno eccezione i mezzi della Forza Pubblica, dei VV.FF. e le Ambulanze.

É fatto divieto tenere nelle corsie pedonali carrelli o altro con esposizione di merci che possa ostacolare il normale transito del pubblico.

Art. 27

CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE

Il banco di vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato ed entro le linee di demarcazione.

Le merci devono essere esposte all'altezza minima di cm. 50 e l'eventuale copertura del banco deve essere di almeno mt. 2,30 dal suolo. Ai soli venditori di calzature, casalinghi, piante e fiori, ferramenta, macchine agricole e animali vivi da cortile, è consentita l'esposizione a terra della merce sempre nell'ambito dell'area assegnata.

É fatto divieto di appendere lungo il bordo esterno della copertura capi di abbigliamento o altra merce che possa costituire pericolo o molestia ed ostacolare il normale transito del pubblico.

Tutti i venditori devono osservare l'allineamento dei banchi di vendita sulla parte frontale, tale disposizione deve essere osservata anche da coloro che effettuano la vendita con automezzo.

Art. 28
AMPLIFICAZIONE DEI SUONI

Al fine di garantire il miglior funzionamento del mercato, è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.

I venditori di dischi e musicassette, per lo svolgimento della loro attività devono tenere il volume sonoro delle apparecchiature in modo tale da non disturbare né gli altri operatori né il pubblico.

Art. 29
CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO

La vendita dei generi alimentari è sottoposta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria da effettuarsi sia nei locali di deposito, sia sui mezzi usati per il trasporto.

Gli esercenti di tale commercio, i loro collaboratori, nonché i dipendenti devono essere muniti di libretto sanitario, sottoporsi a tutti i controlli periodici, indossare un camice ed un copricapo di colore chiaro, ed osservare tutte le prescrizioni emanate dalla competente autorità sanitaria.

È fatto divieto agli acquirenti ed alle persone non espressamente autorizzate e non munite di libretto sanitario di toccare i suddetti generi alimentari.

Sullo stesso banco non è ammessa l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari ad eccezione dei giocattoli abbinati a dolci ed agli alimenti confezionati.

A fianco degli operatori che commerciano prodotti alimentari non potranno essere collocati operatori che vendono prodotti incompatibili con il settore alimentare, quali animali vivi, concimi, fitofarmaci, fiori e piante.

Art. 30
**LIMITAZIONI E DIVIETI PER MOTIVI DI CARATTERE IGIENICO
SANITARIO**

- 1) L'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande sulle stesse aree, devono essere effettuati nel rispetto della normativa igienico – sanitaria.
- 2) Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche. Tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministero della Sanità con l'Ordinanza 2 marzo 2000 (G.U.R.I. n. 56 dell'8.3.2000 avente per oggetto "Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".

- 3) Qualora l'attività di cui al comma 2 sia esercitata mediante veicoli, essi devono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità con l'art. 4 della sopradetta ordinanza 2/3/2000 che integra il D. Leg.vo 26/5/97 n. 155.
- 4) Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, quali i surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste di allacciamento alla rete elettrica oppure se è garantito il funzionamento dell'impianto di conservazione del prodotto, oppure se esercitata con l'uso dei veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità con la sopraindicata ordinanza 2.3.2000.
- 5) È vietato esercitare il commercio su aree pubbliche di carne fresca di qualsiasi specie, compresi i prodotti ittici, se il posteggio nel quale si svolge tale attività non è collegato alla rete idrica, fognaria ed elettrica. In alternativa a tale collegamento è consentito commercializzare detti prodotti utilizzando un veicolo che deve avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.
- 6) Il commercio su aree pubbliche di animali vivi, è ammesso nel rispetto della normativa vigente in materia di Polizia Veterinaria e di tutela della specie messa in vendita. Non può essere fatto se, nello stesso posteggio od in quelli immediatamente adiacenti si vendono o si somministrano prodotti alimentari.
- 7) Ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L. 112/91 è vietata la vendita dei seguenti prodotti:
 - a) latte sfuso (tranne quello confezionato);
 - b) il pane comunque confezionato;
 - c) le bevande alcoliche di qualsiasi gradazioni diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
 - d) armi esplosivi e preziosi.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle norme e prescrizioni contenute nell'Ordinanza 2.3.2000 pubblicata nella G.U.R.I. n. 56 dell'8.3.2000 del Ministero della Sanità più volte citata.

Art. 31

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI SU AREE PUBBLICHE

La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, effettuata su aree pubbliche, deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla L. 30.4.62 n. 283 e relativo regolamento di esecuzione.

Pertanto per le installazioni mobili e per le relative attrezzature è necessaria ed indispensabile l'autorizzazione sanitaria, mentre i soggetti addetti alle vendite ed alla somministrazione devono essere muniti di libretto sanitario aggiornato.

È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Art. 32
PUBBLICITA' DEI PREZZI

I commercianti di generi alimentari sono tenuti ad applicare su detti generi esposti per la vendita, i cartellini applicativi dei prezzi.

Art. 33
NORME DI COMPORTAMENTO

Gli esercenti l'attività commerciale su aree pubbliche devono:

- 1) esercitare la loro attività senza arrecare danni o fastidi agli altri esercenti;
- 2) tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza e degli altri operatori;
- 3) rispettare tutte le disposizioni impartite dagli Agenti di Polizia e dagli incaricati del Comune;
- 4) adempiere a tutte le disposizioni di carattere igienico-sanitario ed amministrativo;
- 5) curare la pulizia del posteggio e delle attrezzature impiegate.

Art. 34
ATTI DANNOSI DEL MERCATO

I venditori ambulanti devono avere cura di non danneggiare le piante, e la pavimentazione del posto loro assegnato. É altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche o comunque ingombrare lo spazio adiacente ad esse.

Nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

I contravventori oltre le misure disciplinari, dovranno risarcire i danni derivanti dagli atti compiuti.

Art. 35
RESPONSABILITA'

L'Amministrazione Comunale non è responsabile dei danni causati a terzi concessionari del posto di vendita, nonché per furti o incendi che si dovessero verificare nel mercato.

TITOLO III

SOSPENSIONE – DECADENZA

Art. 36

SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE DLE POSTEGGIO

Le concessioni del posteggio sono sospese al verificarsi di una delle seguenti condizioni e per le giornate a fianco indicate:

- a) mancato pagamento della TOSAP – giornate 4 di mercato;
- b) mancata osservanza delle norme relative all'indicazione dei prezzi – 1 giornata di mercato;
- c) mancata osservanza delle norme igieniche – giornate 4 di mercato;
- d) vendita dei prodotti non compresa nell'autorizzazione – giornate 2 di mercato;
- e) vendita di prodotti avariati – giornate 4 di mercato;
- f) turbamento dell'ordine pubblico del mercato – giornate 4 di mercato;
- g) ripetute violazioni, almeno tre, anche di carattere diverso tra loro, del presente Regolamento o di ordinanza del Sindaco emessi ai sensi di leggi e regolamenti in materia – giornate 4 di mercato;
- h) per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme di legge che disciplinano la materia.

La sospensione è disposta con provvedimento del Sindaco a seguito di rapporto informativo redatto dagli organi preposti alla vigilanza del mercato.

Art. 37

DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

L'esercente decade dalla concessione del posteggio al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;
- b) mancato rispetto dell'obbligo di tenere sgombra e pulita l'area pubblica al termine della giornata lavorativa;
- c) mancato utilizzo del posteggio per un tempo complessivamente superiore a tre mesi per ciascun anno solare, salvo i casi di assenze per malattia, gravidanza e servizio militare. I suddetti tre casi dovranno essere tempestivamente comunicati e documentati all'Amministrazione Comunale da parte dell'interessato entro giorni cinque dal verificarsi della data dell'impedimento.

Art. 38

SOSTITUZIONE DEL POSTEGGIO

La sostituzione del posteggio può essere revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse.

Il titolare a cui è stata revocata la concessione del posteggio per i motivi di cui al comma 1 ha diritto ad ottenere un altro posteggio di uguali dimensioni. In attesa di ottenere il nuovo posto, l'operatore commerciale può continuare, in via provvisoria, l'attività su un'area pubblica idonea a soddisfare le sue necessità, rispettando tutte le limitazioni e divieti stabiliti per motivi di Polizia Stradale, igienico sanitaria o di pubblico interesse.

Art. 39

PROCEDURA PER LA DECADENZA DEL POSTEGGIO

In conformità a quanto stabilito dalla L. 7.8.1990 n. 241, tutti i provvedimenti di decadenza della concessione del posteggio devono essere preceduti dalla previa contestazione all'interessato dell'addebito ovvero dei motivi che inducono all'adozione del provvedimento previsto, assegnando un termine di gg. 15 per le deduzioni. Dopo che è stata accettata e convalidata la violazione di cui all'art. 30 la decadenza della concessione del posteggio opera automaticamente e deve essere immediatamente comunicata all'interessato.

La decadenza della concessione del posto, comporta la revoca dell'Autorizzazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 112/91.

Art. 40

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Ai venditori che trasgrediscono alle norme sulla disciplina del commercio o che si rendano colpevoli di frodi o sofisticazioni previste da Leggi o Regolamenti vigenti, potrà essere applicata la esclusione dal mercato o dalle zone di vendita per un tempo determinato o in via definitiva. L'allontanamento a tempo determinato o definitivo potrà essere applicato anche ai trasgressori del presente regolamento, secondo la gravità dell'infrazione commessa, fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 34.

Art. 41

SANZIONI

Quando la legge non disponga altrimenti, le violazioni al presente regolamento seguono le procedure previste dagli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. n. 383/34 e dalla L. 24.11.81 n. 689.

PARTE TERZA

COMMERCIO DI TIPO C

Art. 42

I titolari di autorizzazioni di tipo C non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora; per punto s'intende la superficie occupata durante la sosta.

Le soste possono essere fatte solo in punti che distano fra di loro almeno 250 metri.

L'attività commerciale in forma itinerante deve essere esercitata a mezzo di veicoli all'uopo attrezzati o di banchi mobili. Non è consentito poggiare sul suolo pubblico le merci poste in vendita.

L'area utilizzata per la sosta dovrà essere rilasciata sgombra da rifiuti di qualsiasi natura.

È fatto divieto di richiamare gli acquirenti con apparecchi di amplificazione, schiamazzi o altri rumori molesti.

La merce posta in vendita deve recare l'indicazione del prezzo di vendita.

In nessun caso la sosta deve essere fatta in mezzo alla carreggiata stradale ma è consentita solo su aree laterali in modo da non intralciare il traffico e nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada.

La vendita dovrà avvenire nel rispetto dell'orario stabilito dal Sindaco.

Il Sindaco può, con ordinanza motivata, vietare temporaneamente in tutto o su parte del territorio comunale, la vendita in forma itinerante per motivi di pubblico interesse, viabilità e traffico o per motivi di carattere igienico-sanitario.

I titolari di autorizzazioni amministrative di tipo C, rilasciate da altri comuni dell'isola, devono presentare domanda in carta legale, indirizzata al Sindaco, nella quale dichiarano di essere in possesso di autorizzazioni amministrative, il numero e la data di rilascio ed il Comune che ha rilasciata la predetta, con firma autenticata, chiedendo il rilascio di un nulla osta per la vendita dei propri prodotti nel territorio ragalnese.

L'orario di vendita degli itineranti sarà determinato con apposita Ordinanza Sindacale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 43

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme delle LL.RR. 18/95, 2/96 e 28/99, della L. 23.3.91 n. 112 e del D.M. 4.6.93 n. 248, nonché

eventuali norme che saranno, di volta in volta, emanate dalla Regione e tutte le altre disposizioni di legge in materia.

Art. 44
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. quindici consecutivi.

INDICE

Art. 1	p. 2
a) Definizioni	p. 2
b) Oggetto del Regolamento	p. 2
 PARTE PRIMA	
Art. 2 – Definizione ed istituzione delle aree o posteggi non mercatali di tipo A	p. 3
Art. 3 – Rilascio dell'autorizzazione	p. 4
Art. 4 – Rilascio del provvedimento relativo alla concessione del suolo pubblico	p. 5
Art. 5 – Decadenza e revoca dell'autorizzazione	p. 5
Art. 6 – Orario di vendita	p. 5
Art. 7 – Concessione dei posteggi	p. 6
Art. 8 – Rilascio delle autorizzazioni stagionali e temporanee	p. 6
Art. 9 – Decadenza della concessione del posteggio	p. 7
Art. 10 – Subingresso	p. 7
 PARTE SECONDA – <u>DISCIPLINA DEL MERCATO DI TIPO B</u>	 p. 8
 TITOLO I – <u>DISPOSIZIONI PRELIMINARI</u>	 p. 8
Art. 11 – Spazi del mercato riservati alle diverse categorie	p. 8
Art. 12 – Spazi riservati ai produttori agricoli	p. 8
Art. 13 – Delimitazione dei posteggi	p. 8
Art. 14 – Commissione di mercato	p. 9
Art. 15 – Concessione del posteggio e rilascio autorizzazione	p. 9
Art. 16 – Subingresso	p. 9
Art. 17 – Orario di vendita	p. 9
Art. 18 – Adempimenti in ordine alla concessione del posteggio	p. 10
Art. 19 – Organizzazione e direzione del mercato	p. 10
Art. 20 – Presenze ed assenze sul mercato	p. 10
Art. 21 – Criteri per l'occupazione temporanea	p. 10
Art. 22 – Cambio posteggio	p. 11
 TITOLO II – <u>DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO</u>	 p. 11
Art. 23 – Esibizione e documentazione	p. 11
Art. 24 – Uso del posteggio	p. 11
Art. 25 – Pulizia del posteggio	p. 12
Art. 26 – Uso dei veicoli	p. 12
Art. 27 – Caratteristiche delle attrezzature	p. 12
Art. 28 – Amplificazione dei suoni	p. 13
Art. 29 – Controllo igienico-sanitario	p. 13
Art. 30 – Limitazioni e divieti per motivi di carattere igienico sanitario	p. 13
Art. 31 – Somministrazione di alimenti su aree pubbliche	p. 14

Art. 32 – Pubblicità dei prezzi	p.	15
Art. 33 – Norme di comportamento	p.	15
Art. 34 – Atti dannosi del mercato	p.	15
Art. 35 – Responsabilità	p.	15
TITOLO III – <u>SOSPENSIONE/DECADENZA</u>	p.	16
Art. 36 – Sospensione della concessione del posteggio	p.	16
Art. 37 – Decadenza della concessione del posteggio	p.	16
Art. 38 – Sostituzione del posteggio	p.	16
Art. 39 – Procedura per la decadenza del posteggio	p.	17
Art. 40 – Provvedimenti disciplinari	p.	17
Art. 41 – Sanzioni	p.	17
PARTE TERZA – <u>COMMERCIO DI TIPO C</u>	p.	18
Art. 42	p.	18
<u>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</u>	p.	18
Art. 43 – Norme di rinvio	p.	18
Art. 44 – Entrata in vigore	p.	19